Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 286

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 novembre 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (*Foglio delle inserzioni*)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 29 agosto 1965
registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1965
registro n. 74 Esercito, foglio n. 62

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

ALESSANDRINI Pietro, nato a Montefortino (Ascoli Piceno) il 2 agosto 1914, tenente art. s.p.e. 16° Raggruppamento art. da 105/28 (*alla memoria*). — Comandante di batteria da 105/28, durante la battaglia di Tobruk rifulgeva per elevate doti di coraggio, sprezzo del pericolo ed ardimento. In una aspra violenta azione, nel corso della quale preponderanti forze corazzate avversarie irrompevano sulla posizione della batteria, batteva senza tregua i carri armati nemici, danneggiandone numerosi. Circondato, respingeva sdegnosamente l'ingiunzione di resa e continuava con i superstiti, rincuorati dal suo indomito coraggio, l'impari lotta, salvando, con atti di eroismo senza pari e con larghissimo tributo di sangue, i suoi pezzi. Colpito a morte da una raffica di mitragliatrice, cadeva da prode. — Sud di Tobruk (A. S.), 27 novembre 1941.

MEDAGLIA D'ARGENTO

PUDDU Eraldo, nato a Pula (Cagliari) il 25 novembre 1927, tenente CC. s.p.e. Legione territoriale carabinieri di Cagliari. — Comandante di tenenza in zona particolarmente sensibile ai fini della sicurezza pubblica, nel quadro di complesso servizio attuato per la cattura di pericolosissimi fuori legge, autori di gravi delitti contro la persona ed il patrimonio, capeggiava una pattuglia motorizzata che, venuta a contatto con i malfattori, sosteneva lungo e cruento conflitto a fuoco, conclusosi con l'uccisione di un bandito colpito da numerosi mandati di cattura e gravato da taglia di cinque milioni. Nel corso del conflitto, dimostrando preclari doti di comandante, con decisione e sprezzo del pericolo si esponeva più volte al fuoco e trascinava col suo esempio gli uomini all'azione. — San Leonardo di Santulussurgiu (Cagliari), 7 aprile 1965.

MEDAGLIA DI BRONZO

DURANTE Ernesto, nato a Trevignano (Treviso) il 9 giugno 1912, soldato 25° Reggimento fanteria, matricola 41490 (*alla memoria*). — Già distintosi in numerosi combattimenti per ardimento e sprezzo del pericolo, durante l'assalto ad una importante posizione nemica, sistemata nella fitta boscaglia, dava prova di indomito coraggio. Ferito mortalmente all'addome, incitava con elevate parole i compagni, che si erano avvicinati per soccorrerlo, a proseguire con slancio l'azione. — Basici - Lumbardenik (Croazia), 12 febbraio 1941.

MEDAGLIO DI BRONZO

LO BIANCO Giovanni, nato a Palermo il 4 luglio 1917, sottotenente 12ª Compagnia carri M (ora maggiore f. s.p.e.). — Comandante di plotone carri, incaricato di proteggere il ripiegamento di altri reparti, attaccava ripetutamente mezzi corazzati avversari di gran lunga superiori. Provocava al l'avversario la perdita di numerosi mezzi e ne ritardava sensibilmente l'avanzata. Espletato il suo compito fino all'estremo limite di ogni possibilità, rientrava nelle proprie linee, facendo trainare i carri avariati e portando al sicuro gli equipaggi dei carri distrutti. — Zona di Kairouan - Maknassy - Pichon, 21 marzo - 11 aprile 1943.

CROCE AL VALOR MILITARE

BONFARDINI Govanni, nato a Torino il 29 luglio 1915, capitano art. cpl. 2° Reggimento art. contraerei (ora maggiore art. cpl. ris.). — Comandante di batteria, dislocato in osservatorio avanzato intensamente battuto dal fuoco nemico, dirigeva con serenità e sprezzo del pericolo il tiro dei suoi pezzi, contribuendo validamente a respingere un violento attacco nemico. Dava così esempio ai propri dipendenti di coraggio e di elevato spirito combattivo. — Zaghouan (Tunisia), 9 maggio 1943.

(7852)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1965, n. **1238.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale n. 3 di Quartiere Luciani - Ascoli Piceno.

N. 1238. Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale n. 3 di Quartiere Luciani Ascoli Piceno, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 148. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1965, n. **1239.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Castel del Piano (Grosseto).

N. 1239. Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Castel del Piano (Grosseto), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 149. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1965, n. **1240.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Altofonte (Palermo).

N. 1240. Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Altofonte (Palermo), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 146. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1965, n. **1241.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « B. Croce » di Torino.

N. 1241. Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « B. Croce » di Torino, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 147. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1965, n. **1242.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Pascoli » di Noci (Bari).

N. 1242. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Pascoli » di Noci (Bari), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 145. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1965.

Approvazione della convenzione stipulata il 30 gennaio 1965 tra i Ministeri della marina mercantile, del tesoro, delle partecipazioni statali e la Società di navigazione « Adriatica », per l'esercizio delle linee marittime di preminente interesse nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 2 giugno 1962, n. 600, sul riordinamento dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale;

Visto il decreto in data 25 novembre 1964 dei Ministri per la marina mercantile, per il tesoro e per le partecipazioni statali con il quale è stato approvato l'elenco delle linee marittime di preminente interesse nazionale da gestirsi dalla « Adriatica » Società per azioni di navigazione;

Vista la convenzione stipulata in data 30 gennaio 1965 tra i Ministri per la marina mercantile, per il tesoro e per le partecipazioni statali e la « Adriatica » Società per azioni di navigazione;

Vista la nota n. 3557 del 14 aprile 1961 della Regione siciliana;

Visto il parere in data 20 luglio 1964 del Consiglio superiore della marina mercantile;

Accertato che la « Adriatica » Società per azioni di navigazione ha versato la cauzione prevista dall'art. 13 della convenzione;

Visto il parere n. 790 in data 30 settembre 1964 del Consiglio di Stato sugli schemi di convenzione e capitolato;

Vista la deliberazione in data 24 marzo 1965 del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le partecipazioni statali e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvata la convenzione stipulata il 30 gennaio 1965 tra i Ministeri della marina mercantile, del tesoro e delle partecipazioni statali e la « Adriatica » Società per azioni di navigazione per l'esercizio da parte della stessa delle linee marittime di preminente interesse nazionale di cui al decreto citato in premessa, per venti anni a decorrere dal 1° luglio 1962 e verso la sovvenzione annua di lire 5.228 milioni.

Detta somma farà carico al capitolo 1174, residui passivi e competenza, del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1965 — stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile — ed ai corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1965

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI — COLOMBO — BO — RUSSO

Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero marina mercantile.

Registrato al foglio n. 73, registro n. 5, in conformità della deliberazione della Sezione del controllo n. 332 in data 18 settembre 1965, tranne per quanto concerne l'approvazione dell'art. 20 del capitolato allegato alla convenzione, articolo limitatamente al quale la registrazione viene, in virtù della deliberazione stessa, rifiutata.

Addì, 22 settembre 1965

Il 1° Referendario direttore

(8346)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1965.

Approvazione della convenzione stipulata il 30 gennaio 1965 tra i Ministeri della marina mercantile, del tesoro, delle partecipazioni statali e la Società di navigazione « Lloyd Triestino », per l'esercizio delle linee marittime di preminente interesse nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 2 giugno 1962, n. 600, sul riordinamento dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale;

Visto il decreto in data 25 novembre 1964 dei Ministri per la marina mercantile, per il tesoro e per le partecipazioni statali con il quale è stato approvato l'elenco delle linee marittime di preminente interesse nazionale da gestirsi dal « Lloyd Triestino » Società per azioni di navigazione;

Vista la convenzione stipulata in data 30 gennaio 1965 tra i Ministri per la marina mercantile, per il tesoro e per le partecipazioni statali e il « Lloyd Triestino » Società per azioni di navigazione;

Vista la nota n. 3557 del 14 aprile 1964 della Regione siciliana;

Visto il parere in data 20 luglio 1964 del Consiglio superiore della marina mercantile;

Accertato che il « Lloyd Triestino » Società per azioni di navigazione ha versato la cauzione prevista dall'art. 13 della convenzione;

Visto il parere n. 790 in data 30 settembre 1964 del Consiglio di Stato sugli schemi di convenzione e capitolato;

Vista la deliberazione in data 24 marzo 1965 del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le partecipazioni statali e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvata la convenzione stipulata il 30 gennaio 1965 tra i Ministeri della marina mercantile, del tesoro e delle partecipazioni statali e il « Lloyd Triestino » Società per azioni di navigazione per l'esercizio da parte dello stesso delle linee marittime di preminente interesse nazionale di cui al decreto citato in premessa, per venti anni a decorrere dal 1° luglio 1962 e verso la sovvenzione annua di lire 5.197 milioni.

Detta somma farà carico al capitolo 1174, residui passivi e competenza, del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1965 — stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile — ed ai corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1965

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI — COLOMBO — BO — RUSSO

Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero marina mercantile.

Registrato al foglio n. 71, registro n. 5, in conformità della deliberazione della Sezione del controllo n. 332 in data 18 settembre 1965, tranne per quanto concerne l'approvazione dell'art. 20 del capitolato allegato alla convenzione, articolo limitatamente al quale la registrazione viene, in virtù della deliberazione stessa, rifiutata.

Addì, 22 settembre 1965

Il 1° Referendario direttore

(8345)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 1965.

Estensione ai connazionali rimpatriati dal Marocco delle disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, « Disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano »;

Vista la legge 10 novembre 1964, n. 1225, « Disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani »;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza dello stato di necessità di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, nei riguardi dei connazionali rimpatriati dal Marocco dopo l'entrata in vigore della legge suddetta o che rimpatrieranno in avvenire.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 luglio 1965

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(8766)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1965.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società « Alleanza assicurazioni », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Alleanza assicurazioni », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società « Alleanza assicurazioni », con sede in Milano:

a) Tariffa B 3,50%, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo decrescente del 3,50 per cento all'anno dal 2° anno di assicurazione, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

b) Tariffa BU 3,50%, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio decrescente del 3,50 % all'anno dal 2° anno di assicurazione, con capitalizzazione delle decrescenze, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato in qualunque momento essa avvenga.

Roma, addì 15 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(8383)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1965.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 455 del 21 settembre 1964, con il quale l'Amministrazione provinciale di Perugia ha deliberato di classificare tra le provinciali la strada Pietralunga-confine con la provincia di Pesaro (Cagli), dall'abitato di Pietralunga al confine con la provincia di Pesaro, dove si innesta alla strada per l'abitato di Cagli sulla Strada statale Flaminia;

Visto il voto n. 1146 del 20 luglio 1965, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada, della lunghezza complessiva di km. 15+000, può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada Pietralunga-confine con la provincia di Pesaro di km. 15+000 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1965

Il Ministro: MANCINI

(8555)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1965.

Abrogazione del decreto interministeriale 31 maggio 1952, relativo alla sospensione, nel territorio del comune di Terracina (Latina), dell'applicazione dell'imposta di soggiorno nel periodo decorrente dal 1° ottobre di ciascun anno al 30 aprile dell'anno successivo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E SPETTACOLO

Visti:

il regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'imposta di soggiorno, cura e turismo;

la legge 31 luglio 1959, n. 617;

il decreto interministeriale n. 2/1313 del 31 maggio 1952, con il quale per il territorio del comune di Terracina (Latina) — incluso nell'elenco A delle località turistiche annesso al decreto interministeriale 10 agosto 1952 — è stata disposta, ai sensi dell'art. 6, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, la sospensione dell'applicazione dell'imposta di soggiorno per il periodo decorrente dal 1° ottobre di ciascun anno al 30 aprile dell'anno successivo, in considerazione della scarsa affluenza di forestieri in tale periodo;

il decreto interministeriale 17 dicembre 1962, con il quale — ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042 — al territorio del comune di Terracina è stato riconosciuto il carattere di stazione di soggiorno e turismo;

Preso atto che, come risulta dalla relazione numero 1.19.3-30125 dell'8 settembre 1964, il comune di Terracina dispone di una attrezzatura ricettiva adeguata all'afflusso turistico e che questo può ritenersi soddisfacente durante l'intero anno;

Considerato che, pertanto, è venuto a cessare il motivo che determinò l'emanazione del citato decreto numero 2/1313 del 31 maggio 1952;

Decreta:

Il decreto interministeriale n. 2/1313 del 31 maggio 1952, di cui in narrativa, è abrogato.

Il prefetto di Latina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 ottobre 1965

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

(8459)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1965.

Abrogazione del decreto interministeriale 20 marzo 1952, relativo alla sospensione, nel territorio del comune di Formia (Latina), dell'applicazione dell'imposta di soggiorno nel periodo decorrente dal 1° ottobre di ciascun anno al 30 aprile dell'anno successivo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E SPETTACOLO

Visti:

il regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'imposta di soggiorno, cura e turismo;

la legge 31 luglio 1959, n. 617;

il decreto interministeriale n. 2/6690 del 20 marzo 1952, con il quale per il territorio del comune di Formia (Latina) — incluso nell'elenco A delle località turistiche annesso al decreto interministeriale 10 agosto 1952 — è stata disposta, ai sensi dell'art. 6, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, la sospensione dell'applicazione dell'imposta di soggiorno per il periodo decorrente dal 1° ottobre di ciascun anno al 30 aprile dell'anno successivo, in considerazione della scarsa affluenza di forestieri in tale periodo e delle limitate possibilità ricettive di quella industria alberghiera gravemente sinistrata dagli eventi bellici;

il decreto interministeriale 18 febbraio 1963, con il quale — ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042 — al territorio del comune di Formia è stato riconosciuto il carattere di stazione di soggiorno e turismo;

Preso atto che, come risulta dalla relazione della Prefettura di Latina n. 1.19.3-28309 del 9 settembre 1964, il comune di Formia dispone di una attrezzatura ricettiva adeguata all'afflusso turistico e che questo può ritenersi soddisfacente durante l'intero anno;

Considerato che, pertanto, sono venuti a cessare i sopraindicati motivi che determinarono l'emanazione del citato decreto n. 2/6690 del 20 marzo 1952;

Decreta:

Il decreto interministeriale n. 2/6690 del 20 marzo 1952, di cui in narrativa, è abrogato.

Il prefetto di Latina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 ottobre 1965

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

(8457)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Trieste ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Trieste;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Trieste è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di lire 2%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Trieste sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 3 novembre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(8431)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Clinica pediatrica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra di « Clinica pediatrica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presensentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8772)

Vacanza della cattedra di « Dottrina dello Stato » presso la Facoltà convenzionata di scienze politiche dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà convenzionata di scienze politiche dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di « Dottrina dello Stato », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8773)

Vacanza della seconda cattedra di « Lingua e letteratura inglese » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma, è vacante la seconda cattedra di « Lingua e letteratura inglese », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8774)

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Pietro Di Ruocco, nato a Futani (Salerno) il 2 dicembre 1930, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito presso l'Università di Napoli il 24 novembre 1956.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(8484)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea

La dott.ssa Mirella Di Castro, nata a Roma il 2 agosto 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Scienze biologiche rilasciatole dall'Università di Roma il 20 maggio 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(8477)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Savona

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 3 novembre 1965, l'avv. Gianfranco Zino è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Savona.

(8556)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Falconara Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1965, il comune di Falconara Marittima (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.861.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8592)

Autorizzazione al comune di Maiolati Spontini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1965, il comune di Maiolati Spontini (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.291.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8593)

Autorizzazione al comune di Monte Roberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1965, il comune di Monte Roberto (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.435.148, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8594)

Autorizzazione al comune di Morro d'Alba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1965, il comune di Morro d'Alba (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.355.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8595)

Autorizzazione al comune di Castignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1965, il comune di Castignano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.009.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8596)

Autorizzazione al comune di Castorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1965, il comune di Castorano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.238.702, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8597)

Autorizzazione al comune di Grottazzolina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1965, il comune di Grottazzolina (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.426.874, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8598)

Autorizzazione al comune di Rotella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1965, il comune di Rotella (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.391.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8599)

Autorizzazione al comune di Scarperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1965, il comune di Scarperia (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.092.857, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8600)

Autorizzazione al comune di Pastena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1965, il comune di Pastena (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.870.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8601)

Autorizzazione al comune di Sant'Andrea sul Garigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1965, il comune di Sant'Andrea sul Garigliano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.872.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8602)

Autorizzazione al comune di Priverno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1965, il comune di Priverno (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.037.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8603)

Autorizzazione al comune di Sellano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1965, il comune di Sellano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.740.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8604)

Autorizzazione al comune di Belforte all'Isauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1965, il comune di Belforte all'Isauro (Pesaro Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.496.879, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8605)

Autorizzazione al comune di Monte Porzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1965, il comune di Monte Porzio (Pesaro Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.783.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8606)

Autorizzazione al comune di Pietrarubbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1965, il comune di Pietrarubbia (Pesaro Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.884.313, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8607)

Autorizzazione al comune di Pescorocchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1965, il comune di Pescorocchiano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.099.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8608)

Autorizzazione al comune di Isola del Liri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1965, il comune di Isola del Liri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.356.694, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8609)

Autorizzazione al comune di San Marcello Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1965, il comune di San Marcello Pistoiese (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.690.534, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8610)

Autorizzazione al comune di Lesignano Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1965, il comune di Lesignano Bagni (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.072.681, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8611)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 62-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati otto punzoni recanti il marchio d'identificazione « 62-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Bottazzo Gino, con sede in Vicenza, via Brettone n. 31.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli analoghi otto punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Vicenza.

(8549)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 33-BO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tredici punzoni recanti il marchio d'identificazione « 33-BO », a suo tempo assegnato alla ditta Veronesi Michelangelo, con sede in Bologna, via Caprarie n. 1.

(8550)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1965, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 43, è stato respinto il ricorso straordinario, notificato in data 11 novembre 1963, proposto dal comune di Monteverdi Marittimo (Pisa) avverso la determinazione 14 maggio 1963, n. 108220, con la quale il Ministero del tesoro ha respinto l'istanza di detto Comune intesa ad ottenere l'assunzione da parte dello Stato dell'onere di ammortamento del mutuo di L. 2.616.670 richiesto alla Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 21 luglio 1960, n. 739.

(8694)

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno successivo, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 339, è stato respinto il ricorso in via straordinaria al Capo dello Stato, proposto dal comune di Incisa Valdarno avverso il provvedimento in data 22 novembre 1962, del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, con il quale è stato negato l'esonero dal rimborso all'Erario della somma di L. 9.514.780 per concorso nelle spese sostenute dallo Stato per l'esecuzione di opere stradali in applicazione della legge 10 gennaio 1952, n. 9.

(8696)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 217

Corso dei cambi del 15 novembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,83	624,83	624,85	624,82	624,83	624,83	624,84	624,83	624,83
$ Can.	580,32	580,25	580,50	580,30	580 —	580,45	580,35	580,45	580,45	580,40
Fr. Sv.	144,64	144,64	144,655	144,655	144,68	144,64	144,67	144,65	144,64	144,65
Kr. D.	90,62	90,62	90,60	90,60	90,55	90,61	90,625	90,61	90,61	90,61
Kr. N.	87,50	87,48	87,52	87,495	87,53	87,48	87,50	87,50	87,48	87,49
Kr. Sv.	120,75	120,78	120,75	120,785	120,70	120,75	120,77	120.78	120,75	120,77
Fol.	173,45	173,40	173,43	173,41	173,40	173,43	173,40	173,45	173,43	173,40
Fr. B.	12,59	12,592	12,5915	12,5880	12,5825	12,59	12,58875	12,59	12,59	12,59
Franco francese	127,51	127,52	127,52	127,50	127,50	127,50	127,50	127,52	127,52	127,50
Lst.	1751,53	1751,65	1751,85	1751,75	1751,50	1751,60	1751,75	1751,60	1751,60	1751,75
Dm. occ.	156,18	156,18	156,205	156,20	156,15	156,20	156,20	156,20	156,20	156,19
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,19	24,1940	24,15	24,19	24,19	24,19	24,19	24,19
Escudo Port.	21,85	21,86	21,85	21,86	21,75	21,86	21,8525	21,87	21,86	21,86
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,45	10,4310	10,44	10,43	12,4315	10,43	10,43	10,43

Media dei titoli del 15 novembre 1965

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	102,70
Redimibile 3,50 % 1934	99,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,50
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,525
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,525
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	101,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100.95
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 475

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 novembre 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,84
1 Dollaro canadese	580,325
1 Franco svizzero	144,662
1 Corona danese	90,617
1 Corona norvegese	87,497
1 Corona svedese	120,777
1 Fiorino olandese	173,405
1 Franco belga	12,588
1 Franco francese	127,50
1 Lira sterlina	1751,75
1 Marco germanico	156,20
1 Scellino austriaco	24,192
1 Escudo Port.	21,856
1 Peseta Sp.	10,431

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a seicento posti di allievo vigile del fuoco permanente, bandito con decreto ministeriale 10 ottobre 1964.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, sull'ordinamento dei Servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1964, registro n. 37 Interno, foglio n. 38, con il quale è stato bandito un concorso pubblico per esami a seicento posti di allievo vigile del fuoco permanente;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, a norma dell'art. 22 della suddetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Gabotto dott. ing. Stefano, ispettore generale R.T.A. comandante della S.C.A.

Componenti:

Arduini dott. Mario, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la D.G.S.A.;

Giomi dott. ing. Alessandro, ispettore capo R.T.A. - direttore corsi allievi vigili permanenti;

Arrigo dott. ing. Mario, ispettore superiore R.T.A.;

Massocco prof. Enrico, direttore ginnico sportivo - insegnante di educazione fisica presso la S.C.A.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Gaudenzo Puoti, consigliere di 2ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della suddetta Commissione competono i compensi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa graverà sul capitolo 1643 dello stato di previsione al bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1965 per l'importo previsto in L. 4.000.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 settembre 1965

p. *Il Ministro*: MIGLIORE

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1965
Registro n. 33 Interno, foglio n. 203. — DI STEFANO

(8551)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Costituzione della Commissione esaminatrice per la prova pratica prevista per i candidati alla qualifica di padrone di motoscafo di cui al concorso a cinquantasei posti nel ruolo del personale operaio dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Vista la tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1965, registro n. 2, foglio n. 344, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 28 giugno 1965, con il quale è stato bandito un concorso a cinquantasei posti nel ruolo del personale operaio dell'Ispettorato generale della aviazione civile;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1965, registro n. 3, foglio n. 25, in forza del quale le Commissioni esaminatrici previste nei commi sesto e settimo dell'art. 6 del decreto ministeriale sopraindicato comprendono, in qualità di membri, ufficiali superiori appartenenti all'Arma aeronautica - ruolo servizi ed al Genio aeronautico - ruolo ingegneri, a disposizione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile, in luogo dei funzionari del ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Ispettorato generale predetto;

Considerata la necessità di nominare la Commissione esaminatrice per la prova pratica prevista per i candidati alla qualifica di padrone di motoscafo, di cui all'art. 6 del menzionato decreto ministeriale 14 aprile 1965;

Decreta:

Articolo unico

La Commissione esaminatrice per la prova pratica prevista per i candidati alla qualifica di padrone di motoscafo di cui al concorso bandito con il primo dei decreti ministeriali citati nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Vaccarella dott. Alfredo, ispettore gen. nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Membri:

Cerruti col. A.A.r.s. in P.A. Attilio, a disposizione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Pinto cap. di porto Mario, del Corpo delle capitanerie di porto.

Segretario:

Iacovelli dott. Giovanni, consigliere di 1ª classe.

Ai predetti sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa graverà sul cap. 1322 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per il corrente esercizio per un importo presumibile di L. 15.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1965
Registro n. 3 bilancio Trasporti (Isp. gen. av. civ.), foglio n. 334. — PANDOLFO

(8488)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i decreti in data 19 settembre 1965, n. 5356, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi alle concorrenti risultate vincitrici nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1964;

Ritenuto che per effetto della rinuncia delle ostetriche Ravaglioli Fenny e Santini Duccia si deve procedere all'assegnazione delle condotte ostetriche dei comuni di Maiolati Spontini e di Ostra;

Visto l'ordine delle preferenze indicate dalle concorrenti nella domanda di ammissione al concorso e che seguono immediatamente nella graduatoria di merito;

Considerato che le ostetriche Marini Billie e Nardi Ebe, all'uopo interpellate hanno dichiarato di accettare le condotte di cui sopra;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

1) Marini Billie è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Maiolati Spontini;

2) Nardi Ebe è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Ostra.

I sindaci dei rispettivi Comuni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato ai sensi di legge.

Ancona, addì 29 ottobre 1965

Il medico provinciale: BALICE

(8495)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI UDINE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8370 del 28 ottobre 1963 con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 4279/64 del 28 aprile 1965, con il quale si è provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visto il proprio decreto n. 3723 del 18 giugno 1965, concernente l'ammissione al concorso stesso dei candidati che ne avevano presentato regolare domanda;

Visti i processi verbali attinenti ai lavori svolti dalla Commissione giudicatrice del concorso in parola nonchè la graduatoria finale dalla stessa formulata;

Ritenuto di approvare detta graduatoria;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1961:

1. Zavarise Giorgio . . . . . punti 66,389 su 120
2. Rinaldi Enrico . . . . . . » 65,509 »
3. Santarossa Lucio . . . . . » 64,818 »
4. Bortolussi Angelo . . . . . » 63,455 »
5. Dalla Pria Antonio . . . . » 62,400 »
6. Minen Gianfranco . . . . . » 61,136 »
7. Carretta Pier Domenico . . . » 60,520 »
8. Melacini Emilio . . . . . » 60,267 »
9. Plateo Riccardo . . . . . » 58,922 »
10. D'Onofrio Antonio . . . . » 57,182 »
11. Bortuzzo Leone . . . . . » 56,407 »
12. Cadelli Carlo . . . . . » 56,045 »
13. Baiti Silverio . . . . . » 55,790 »
14. Burra Luciano . . . . . » 55,748 »
15. Dolce Pierella . . . . . » 55,452 »
16. Bovina Giancarlo . . . . . » 53,668 »
17. Galassini Mario . . . . . » 53,384 »
18. Milesi Cesare . . . . . » 52,866 »
19. Purinan Mario . . . . . » 52,484 »
20. Fina Gaetano . . . . . » 52,297 »
21. Botton Lamberto . . . . . » 51.809 »
22. Galliani Fabrizio . . . . . » 51,650 »
23. Orel Giorgio . . . . . » 51,351 »
24. De Franceschi Giovanni . . . . » 51,035 »
25. Talarico Giovanni . . . . . » 51.000 »
26. Matti Carlo . . . . . . » 50,330 »
27. Girotto Luciano . . . . . punti 50,083 su 120
28. Pecile Gianfranco . . . . . » 49,931 »
29. Casalaina Domenico . . . . . » 49,772 »
30. Savignano Gabriele . . . . . » 49,294 »
31. Cupitò Piermario . . . . . » 48,503 »
32. Di Lullo Giuseppe . . . . . » 48,316 »
33. De Franceschi Mario . . . . . » 45,709 »
34. Toppan Sante . . . . . » 44,954 »
35. Mignosa Gaetano . . . . . » 44,054 »
36. Valentini Luigi . . . . . » 43,950 »
37. Della Putta Felice . . . . . » 43,177 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dell'Ufficio del medico circondariale di Pordenone nonchè in quello dei Comuni interessati.

Udine, addì 26 ottobre 1965

Il medico provinciale: BALISTRERI

(8401)

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8370 del 28 ottobre 1963, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1961;

Visto il proprio odierno decreto n. 6263 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei dalla competente Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Considerato l'ordine di preferenza indicato dai candidati primi in graduatoria in relazione alle sedi per cui hanno concorso;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottonotati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ognuno di essi indicate:

Zavarise Giorgio: Martignacco;
Rinaldi Enrico: Pavia di Udine;
Santarossa Lucio: Pasiano di Pordenone;
Bortolussi Angelo: Santa Maria la Longa Bicinicco;
Dalla Pria Antonio: Fiumicello;
Minen Gianfranco: Palmanova;
Carretta Pier Domenico: Ampezzo;
Plateo Riccardo: Barcis Andreis;
D'Onofrio Antonio: Resia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dell'Ufficio del medico circondariale di Pordenone nonchè in quello dei Comuni interessati.

Udine, addì 26 ottobre 1965

Il medico provinciale: BALISTRERI

(8402)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2201 del 1° luglio 1965, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, ai posti di veterinario condotto del Consorzio Belforte del Chienti-Serrapetrona e dei comuni di Morrovalle, Sarnano e Treia;

Vista la graduatoria dei candidati idonei formata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso, nominata con decreto del 15 settembre 1965;

Preso atto della regolarità dei lavori svolti dalla Commissione medesima;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui alle premesse:

N.	Candidato		Punti
1.	Mengoni Riccardo	punti	80,482
2.	Innocenzi Giulio	»	78,520
3	Monti Tarcisio	»	71,828
4.	Lupini Luigi	»	70,696
5.	Tambella Gildo	»	69,613
6.	Morresi Ennio	»	69,512
7.	Scarpetta Dario	»	68,208
8.	Gentili Domenico	»	67,775
9.	Leonardi Leo	»	67,270
10.	Pierucci Costantino	»	67,104
11.	Marziali Vincenzo	»	67,002
12.	Misericordia Francesco	»	66,795
13.	Palotta Pietro	»	66,461
14.	Zampetti Giorgio	»	65,983
15.	Gualdesi Gaetano	»	65,676
16.	Caranti Vittorio	»	65,092
17.	Capocasa Ottavio	»	65,034
18.	Cruciani Renato	»	62,314
19.	Pucci Giorgio Maria	»	61,162
20.	Gattari Corrado	»	59,132
21.	Emiliozzi Mauro	»	56,258
22.	Dellasanta Evasio	»	55,228
23.	Quacquarini Primo	»	55,000
24.	Atzeni Giuseppe	»	54,163
25.	Bertuzzi David	»	52,107
26.	Brizioli Gianmario	»	51,324
27.	Tonni Sergio	»	51,000
28.	Maccari Stefano	»	48,548
29.	Parucca Vincenzo	»	48,000
30.	Filippini Ivo	»	47,110
31.	Zinci Antonio	»	47,000
32.	Ciucchi Cesare	»	46,120
33.	Petroni Eduardo	»	44,728
34.	Francani Francesco	»	44,590
35.	Bianchi Serafino	»	44,360
36.	Tarquini Luciano	»	44,000
37.	Acciarri Costantino	»	43,610
38.	Buono Ferruccio	»	43,500
39.	Fagiolo Gino	»	42,000

Macerata, addì 3 novembre 1965

Il veterinario provinciale: MORGANTI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2201-*bis* di data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso ai posti di veterinario condotto vacanti in Provincia;

Visto l'ordine di preferenza delle quattro sedi poste a concorso indicato dai candidati nelle rispettive domande di ammissione;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui alle premesse e classificatisi ai primi quattro posti della graduatoria, sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Mengoni Riccardo: Morrovalle (condotta unica);
2) Innocenzi Giulio: Treia (condotta unica);
3) Monti Tarcisio: Sarnano (condotta unica);
4) Lupini Luigi: Belforte del Chienti-Serrapetrona (condotta consorziale).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Macerata, addì 3 novembre 1965

Il veterinario provinciale: MORGANTI

(8503)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 10 agosto 1965, n. 21.

Trasformazione dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia in Ente di sviluppo agricolo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 35 *del* 14 *agosto* 1965)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Art. 1.

L'Ente per la riforma agraria in Sicilia è trasformato in Ente di sviluppo agricolo (ESA) con le attribuzioni ed i compiti già dell'ERAS nonchè con quelli derivanti dalla presente legge.

Art. 2.

L'Ente di sviluppo agricolo ha lo scopo di agevolare e promuovere nel territorio della Regione siciliana lo sviluppo dell'agricoltura, la riduzione e la progressiva eliminazione degli squilibri zonali e sociali, l'incremento della produttività, il miglioramento delle condizioni di vita e l'elevazione dei redditi di lavoro della popolazione agricola, l'ammodernamento delle strutture aziendali ed interaziendali, la diffusione e lo sviluppo della irigazione, della viabilità agricola e delle reti di approvvigionamento idrico ed elettrico ed in genere qualsiasi iniziativa ed attività inerenti al progresso e allo sviluppo dell'agricoltura siciliana.

L'Ente curerà in particolare l'estensione e lo sviluppo della proprietà coltivatrice contadina e delle sue forme associate, il rifornimento continuativo dei mercati cittadini con prodotti agricoli a basso costo e di qualità garantita mediante opportuni interventi nelle strutture fondiarie agrarie e di mercato.

Art. 3.

In relazione ai fini indicati nell'articolo precedente l'Ente svolge i compiti e le funzioni seguenti:

a) cura la redazione del piano di sviluppo dell'intera superficie agraria della Regione, articolato in piani zonali nel quadro del piano regionale per lo sviluppo economico e sociale della Sicilia. Elabora piani zonali di trasformazione fondiaria ed agraria secondo le direttive del piano di cui sopra e sovraintende alla loro esecuzione. I piani zonali debbono contenere direttive vincolanti ed obbligatorie di trasformazione e miglioramento delle aziende e tempi di attuazione predeterminati.

Contro gli inadempimenti agli obblighi di trasformazione e di miglioramento anche in rapporto ai tempi di attuazione, l'Ente promuove, direttamente ed anche su proposta dei coltivatori manuali insediati o, in mancanza, di cooperative agricole, l'espropriazione dei fondi cui si riferiscono gli obblighi.

Entro sei mesi l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, accertata l'inadempienza, dispone l'espropriazione.

Alla esecuzione delle opere di trasformazione previste e non realizzate provvede l'Ente, il quale si avvale dei coltivatori insediati nei fondi o, in mancanza, di cooperative agricole che ne facciano richiesta.

I coltivatori insediati o, in mancanza, i soci delle dette cooperative agricole, purchè manuali coltivatori, acquisiscono diritto preferenziale nell'assegnazione dei lotti;

b) svolge le funzioni ed i compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, e dalle altre leggi dello Stato recanti norme sugli enti di sviluppo, purchè compatibili con le funzioni ed i compiti attribuiti dalla Regione siciliana all'Ente;

c) fornisce, sulla base di studi ed indagini di mercato a grandi e medi livelli, indicazioni per l'orientamento produttivo alle imprese agricole, singole ed associate e le assiste tecnicamente, anche mediante la creazione di centri di meccanizzazione e di centri di assistenza, per la trasformazione, il miglioramento e la conduzione;

d) agevola il ricorso dei coltivatori diretti e delle loro cooperative al finanziamento ed al credito di miglioramento, di esercizio e di conduzione. L'agevolazione al credito può avvenire mediante l'assunzione da parte dell'Ente delle necessarie garanzie fidejussorie a favore degli interessati e l'adozione di inziative per la istituzione di mutue e di casse rurali;

e) organizza e gestisce direttamente corsi di istruzione professionale per la preparazione e qualificazione di dirigenti, di dirigenti di cooperative, di tecnici, di coltivatori diretti nonchè di lavoratori agricoli di ogni categoria, indirizzandoli verso le forme associative di conduzione e di lavoro; può altresì, promuovere, nei modi che saranno stabiliti dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste di concerto con gli Assessori regionali per il lavoro e la cooperazione e per la pubblica istruzione, corsi e conferenze per la formazione professionale e per l'educazione e preparazione sociale delle categorie agricole;

f) promuove la cooperazione e favorisce il sorgere di iniziative associate di cooperative fra coltivatori, di consorzi di cooperative e consorzi di produttori agricoli in maggioranza coltivatori, per l'acquisto e la gestione di macchine agricole, di altri beni, di attrezzature e di servizi, nonchè per la conservazione, trasformazione e collocamento dei prodotti agricoli;

g) promuove iniziative industriali e commerciali in collaborazione con enti pubblici e cooperative per intervenire nelle fasi di trasformazione industriale, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nonchè per impianti e per attrezzature da affidare a cooperative di coltivatori, a consorzi di cooperative e consorzi di produttori agricoli in maggioranza coltivatori;

h) favorisce la partecipazione di cooperative di coltivatori a complessi industriali mediante la concessione di contributi sugli interessi per i mutui all'uopo occorrenti e la assunzione di garanzie a favore delle stesse cooperative;

i) promuove tecniche tendenti alla selezione e alla tipicizzazione dei prodotti, con particolare riferimento ai mercati di consumo ed all'esportazione;

l) riordina le utenze irrigue esistenti, ai fini di una più equa e meno costosa distribuzione delle acque ad uso agricolo, promuovendo accordi fra gli utenti, revoche e nuove concessioni; elabora un piano di ricerche delle acque, predisponendo i mezzi per la individuazione, il sollevamento e la distribuzione delle stesse;

m) promuove la formazione di nuove proprietà contadine associate o singole;

n) esercita, anche in via surrogatoria, le attribuzioni spettanti in materia di assegnazione di terreni ai contadini, previa espropriazione, ad enti o istituti, ai sensi della legislazione vigente, nell'ambito della potestà legislativa della Regione siciliana;

o) utiliza i finanziamenti all'Ente assegnati con criteri preferenziali per le aziende diretto-coltivatrici, per le cooperative agricole ed i loro consorzi;

p) promuove e favorisce ogni altra iniziativa ed attività diretta a realizzare le finalità economico-sociali allo stesso devolute da leggi e regolamenti.

Art. 4.

Il piano regionale ed i piani zonali di sviluppo agricolo sono sottoposti all'approvazione del Governo regionale, sentite le autorità competenti a norma della legge sul piano generale di sviluppo economico e sociale della Sicilia, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

Nelle more della elaborazione del piano generale di sviluppo economico e sociale dela Sicilia, il piano regionale e i piani zonali di sviluppo agricolo sono approvati dal Governo regionale.

Art. 5.

I piani di trasformazione previsti all'art. 3 sono presentati dai concedenti, di intesa con i mezzadri, coloni e compartecipanti, insediati nel fondo.

In caso di disaccordo fra le parti, decide l'Ente.

L'affittuario coltivatore diretto o la cooperativa agricola affittuaria hanno diritto di sostituirsi al proprietario nella presentazione ed esecuzione del piano.

In caso di contrasto tra le parti decide l'Ente.

Gli affittuari che presentano ed eseguono piani di trasformazione hanno diritto all'assistenza tecnica dell'Ente nonchè ai contributi ed ai finanziamenti previsti dalle leggi vigenti.

TITOLO II

Redazione, pubblicazione ed esecutività dei piani zonali

Art. 6.

I piani zonali di sviluppo agricolo devono indicare l'ambito territoriale di applicazione, nonchè i comuni e le parti dei territori dei comuni compresi nei piani stessi.

Il piano deve contenere l'indicazione degli interventi e delle opere ritenute necessarie e deve essere corredato di una relazione contenente le risultanze degli studi e delle indagini eseguite sulle condizioni della zona, sulle cause della depressione, sulle possibilità e sugli indirizzi della valorizzazione, sui più convenienti mezzi ed iniziative e sui loro prevedibili risultati nonchè sul prevedibile ammontare della spesa.

Per ogni zona prevista dal piano regionale di sviluppo agricolo, con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, è costituita una consulta zonale composta:

a) del sindaco, o di un suo delegato, e di due rappresentanti, di cui uno della minoranza, di ciascun comune della provincia o della zona con popolazione superiore a diecimila abitanti, e del sindaco, o di un suo delegato, di ciascun comune della provincia o della zona con popolazione inferiore a diecimila abitanti;

b) di tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, eletti dal Consiglio provinciale della provincia nel cui territorio è istituito l'ufficio provinciale dell'Ente e ricade il maggior numero dei comuni della zona;

c) degli ispettori provinciali dell'agricoltura, competenti per territorio;

d) dei presidenti, o di loro rappresentanti, delle Camere di commercio, competenti per territorio;

e) di quattro rappresentanti dei lavoratori agricoli designati rispettivamente dagli organismi della CISL, CGIL, UIL e CISNAL;

f) di tre rappresentanti dei coltivatori diretti, di cui due designati dalla Federazione dei coltivatori diretti e uno dalla Alleanza coltivatori siciliani;

g) di tre rappresentanti della cooperazione, designati dalla Confederazione nazionale delle cooperative, dalla Lega nazionale cooperative e dall'Associazione generale delle cooperative;

h) di due rappresentanti dell'Unione provinciale degli agricoltori dalla stessa designati.

La consulta zonale, presieduta dall'ispettore provinciale dell'agricoltura competente per territorio, dura in carica due anni ed è tenuta ad esprimere motivati pareri sulla redazione dei piani zonali.

La consulta può, inoltre, sottomettere all'Ente le proprie considerazioni nella fase di esecuzione dei piani zonali ed essere sentita dall'Ente su tutto quanto quest'ultimo riterrà di sottoporre alla stessa in ordine ai problemi agricoli della zona.

Art. 7.

I piani previsti all'articolo 6 devono essere depositati, a cura dell'Ente, nella segreteria dei comuni interessati, per la durata di giorni 30 consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico mediante avvisi negli albi dei comuni suddetti.

Nel termine di trenta giorni dopo la scadenza del deposito, i proprietari fondiari, gli enti pubblici, le associazioni sindacali ed ogni altro soggetto interessato possono presentare all'Ente i propri reclami, consegnandoli alla segreteria del comune dove è avvenuta la pubblicazione oppure agli uffici dell'Ente che ne rilasceranno ricevuta.

La pubblicazione di cui al presente articolo non esonera dall'adempimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni per la esecuzione di singole opere.

Art. 8.

Scaduto il termine indicato all'articolo precedente, i piani, unitamente ai reclami pervenuti e alle relative controdeduzioni dell'Ente, sono trasmessi all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

L'Assessore, sentito il Consiglio regionale dell'agricoltura, decide sui reclami e quindi autorizza l'Ente alla redazione dei piani definitivi, salva la facoltà di restituire i piani all'Ente stesso indicando le eventuali modifiche da apportare e prescrivendo, ove risulti necessario, l'obbligo di una nuova pubblicazione.

Art. 9.

Per il raggiungimento delle finalità previste dal piano generale di sviluppo agricolo e per l'attuazione dei piani zonali, l'Ente può, nei limiti delle loro attribuzioni, avvalersi dei Consorzi di bonifica mentre provvede a coordinarne ed armonizzarne l'attività in ordine ai predetti fini.

TITOLO III

Riordinamento ed incremento della proprietà coltivatrice

Art. 10.

I limiti superficiari previsti dall'art. 38 della legge 27 dicembre 1950, n. 104, e successive aggiunte e modificazioni sono abrogati.

L'Ente è autorizzato a provvedere, ove possibile, ad integrare i lotti assegnati.

Art. 11.

Le norme di cui all'art. 1 della legge 25 luglio 1960, n. 29, si applicano anche a favore degli attuali possessori, anche se non aventi causa dalla ditta soggetta a conferimento, dei terreni trasferiti o concessi in enfiteusi nel periodo dal 27 dicembre 1950 al 31 marzo 1951 e in applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive aggiunte e modificazioni.

I possessori dei predetti terreni non sono sottoposti agli obblighi degli assegnatari della riforma agraria e possono riscattare i terreni stessi.

L'Ente curerà l'assegnazione dei lotti agli aventi titolo sia in applicazione della legge 25 luglio 1960, n. 29, sia del presente articolo.

I lavoratori agricoli manuali coltivatori, divenuti assegnatari, hanno diritto di essere assistiti gratuitamente dall'Ente in tutte le fasi, anche in quelle a carattere cautelare, dell'eventuale procedura di rivalsa nei confronti dei proprietari delle terre conferite per quanto riguarda le somme versate come prezzo di acquisto o canone ed a ogni altro titolo.

Nelle more della controversia sono sospesi il pagamento della indennità di conferimento al proprietario conferente e la riscossione delle rate dovute dall'assegnatario.

Art. 12.

Nei casi di enfiteusi, l'Ente, su richiesta degli interessati, può sostituirsi agli stessi per l'affrancazione dei canoni enfiteutici.

Possono ottenere le agevolazioni previste al primo comma i coltivatori che direttamente e abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento e al governo del bestiame, relativamente ai fondi per i quali la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente.

Art. 13.

I coltivatori di cui all'articolo precedente sono tenuti a rimborsare all'Ente, in non più di 40 anni con l'interesse dell'1 %, le somme da questo spese per la affrancazione dei canoni enfiteutici.

Art. 14.

Quando la costruzione dei laghetti collinari e relativi impianti arreca evidenti vantaggi allo sviluppo economico-sociale della zona e le opere medesime interessano l'economia dei fondi di più proprietari, in attesa dell'attuazione dei piani previsti all'art. 6, l'Ente può assumere l'iniziativa per la realizzazione delle opere stesse, richiedendo, in nome degli interessati, le agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Il contributo previsto dalle vigenti disposizioni per le opere indicate nel presente articolo è elevato all'87,50 % della spesa riconosciuta ammissibile.

All'Ente sarà anticipata l'intera somma occorrente alla realizzazione dell'opera.

Al recupero della quota a carico della proprietà privata si procederà in dieci anni al tasso del 2,50 % a partire dal 1° gennaio successivo alla data di collaudo.

Ai laghetti collinari previsti nei precedenti comma sono applicabili le disposizioni degli artt. 1100 e seguenti del codice civile.

Per la riscossione della predetta quota valgono le norme del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 15.

L'Ente è tenuto a prestare la propria assistenza tecnica, giuridica ed amministrativa ai proprietari, assegnatari e lavoratori agricoli interessati:

a) per la stipulazione degli atti di trasferimento dei beni, registrazioni, annotazioni e trascrizioni comprese, dipendenti dall'attuazione dei piani per la trasformazione della proprietà contadina singola o associata;

b) per la riorganizzazione e la trasformazione aziendale, per la ricomposizione fondiaria e per le relative opere;

c) per l'istituzione e la gestione di cooperative, mutue, consorzi, società per gestioni aziendali ed industriali, ai fini del precedente articolo 3;

d) per la progettazione e l'esecuzione delle opere di trasformazione agraria.

Art. 16.

Qualora per l'applicazione di quanto previsto dalla presente legge si faccia ricorso alla costituzione di consorzi, i rispettivi statuti debbono prevedere l'attribuzione del voto pro-capite.

TITOLO IV

Ordinamento dell'Ente di sviluppo agricolo

Art. 17.

Sono organi dell'Ente:

1) il Consiglio di amministrazione;
2) il presidente;
3) il Comitato esecutivo;
4) il Collegio sindacale.

Art. 18.

Il Consiglio di amministrazione è composto di 21 membri: del presidente e di 20 consiglieri, di cui uno con le funzioni di vice presidente, scelto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

Il presidente è nominato dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per l'agircoltura e le foreste, previa deliberazione della Giunta regionale.

I consiglieri sono nominati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la Giunta regionale. Di essi 5 sono scelti tra esperti in materia agricolo-economica; uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; uno in rappresentanza del Ministero del tesoro; uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste; quattro in rappresentanza degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, rispettivamente designati: uno dall'Unione regionale degli agricoltori; due dalla Federazione regionale coltivatori diretti; uno dall'Alleanza coltivatori siciliani; sei in rappresentanza dei lavoratori agricoli, rispettivamente designati dagli organismi regionali: due dalla CGIL, due dalla CISL, uno dalla UIL, uno dalla CISNAL; due in rappresentanza della cooperazione, rispettivamente designati dagli organismi regionali; uno dalla Lega nazionale cooperative, uno dalla Confederazione nazionale delle cooperative

Il Consiglio d'amministrazione dura in carica quattro anni ed i membri possono essere confermati.

Assistono alle sedute del Consiglio i componenti del Collegio sindacale previa loro convocazione a pena di invalidità della seduta.

Art. 19.

Il Consiglio d'amministrazione delibera sulle seguenti materie:

a) bilancio preventivo e consuntivo;

b) direttive dell'azione dell'Ente, piano generale di sviluppo agricolo e gli altri piani;

c) costituzione di società per azioni, a responsabilità limitata, cooperative, partecipazione in società e nomina dei rappresentanti dell'Ente nei relativi consigli di amministrazione e nei collegi sindacali;

d) nomina del direttore generale;

e) regolamenti dell'Ente;

f) personale;

g) ogni altro oggetto riguardante l'attività dell'Ente stabilito da leggi e regolamenti.

Art. 20.

Il presidente rappresenta l'Ente, esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e può delegare parte delle sue funzioni al vice presidente.

In caso di impedimento del presidente, il vice presidente ne assume le funzioni ed i poteri.

Art. 21.

Il Comitato esecutivo è composto del presidente, del vice presidente e di 5 consiglieri d'aòmministrazione nominati dallo stesso Consiglio nella sua prima seduta, di cui quattro scelti tra i rappresentanti degli agricoltori, dei coltivatori diretti, dei lavoratori della agricoltura e della cooperazione agricola.

Il Comitato esecutivo esercita le attribuzioni demandategli dal Consiglio di amministrazione e quelle attribuite dallo statuto dell'Ente.

Sono escluse dalle sue attribuzioni le deliberazioni sulle materie di cui alle lettere *a*), *b*), *d*) ed *f*) dell'art. 19, la partecipazione in società, e le deliberazioni di spesa superiore a 50 milioni.

Alle sedute del Comitato assiste il collegio sindacale.

Art. 22.

Tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, ad eccezione di quelle che impegnano il bilancio annuale dell'Ente per somme inferiori a L. 10 milioni, sono trasmesse in copia, entro 5 giorni, all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

Le deliberazioni diventano esecutive se nel termine di 20 giorni dalla ricezione non vengono sospese dall'Assessore.

La deliberazione sospesa dall'Assessore diviene esecutiva qualora non venga respinta nei dieci giorni successivi alla data in cui la decisione di sospensione è pervenuta all'Ente.

Art. 23.

Fermo restando quanto previsto dalla legge nazionale 21 marzo 1958, n. 259, al controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente provvede un Collegio sindacale, il quale elegge nel suo seno il presidente.

Il Collegio è nominato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ed è composto di cinque membri rispettivamente in rappresentanza del Ministero del tesoro, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della Presidenza della Regione, della Ragioneria generale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

I componenti del Collegio sindacale durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Il Collegio ha l'obbligo di compilare trimestralmente una relazione sulla gestione dell'Ente.

Art. 24.

L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 giugno di ciascun anno deve essere presentato dal presidente del Consiglio di amministrazione il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente ed entro il 31 ottobre il bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

Detti bilanci, unitamente alla relazione del presidente del Collegio dei sindaci, vanno inviati, entro 30 giorni dall'approvazione del Consiglio di amministrazione, all'Assessorato regionale della agricoltura e delle foreste, mentre le deliberazioni che modificano gli stanziamenti di bilancio vanno inviate all'Assessorato appena adottate.

Copie di tali bilanci, previa deliberazione della Giunta regionale, sono trasmesse alla Giunta di bilancio dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 25.

Il bilancio dell'Ente è articolato in tre separate sezioni: la prima relativa alle entrate e alle spese proprie previste per l'attivazione dell'Ente stesso, la seconda a quelle riferite alle attività necessarie per l'attuazione della legge di riforma agraria, la terza alle entrate ed alle spese per le attività inerenti alla bonifica, alle ricerche idrogeologiche, all'irrigazione, alla viabilità rurale ed alle infrastrutture di carattere generale nonchè alle relative opere connesse.

Art. 26.

Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la Giunta regionale, sarà approvato lo statuto dell'Ente, contenente le norme per l'amministrazione ed il funzionamento degli uffici, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 27.

Il Presidente della Regione, con decreto motivato, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, può sciogliere il Consiglio di amministrazione dell'Ente, affidandone la gestione straordinaria ad un commissario, assistito eventualmente da uno o due vice commissari, ai quali potrà essere delegata parte delle funzioni commissariali.

Entro il termine di tre mesi il Consiglio di amministrazione dell'Ente deve essere ricostituito.

Art. 28.

Il regolamento organico relativo alla disciplina giuridica ed economica del personale impiegato e salariato dell'ERAS, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà essere informato, fatta eccezione per il direttore generale, ai principi dll'impiego statale, distinguendo le carriere in base alla natura ed all'importanza dei compiti ed ai requisiti occorrenti per disimpegnarli. Nel regolamento dovranno essere stabilite norme transitorie per disciplinare l'inquadramento in ruolo a sviluppo di carriera pari a quello statale mediante concorsi tra il personale già in servizio presso il suddetto Ente al 31 dicembre 1964 in base ai titoli di studio, alle funzioni esercitate, all'anzianità di servizio e di grado nonchè all'attività svolta ed al merito, facendo salvo il trattamento economico vigente alla data di entrata in vigore della presente legge

Il personale che risulterà idoneo nel concorso di cui al primo comma, e che non consegua la sistemazione nei ruoli, sarà collocato in soprannumero nei ruoli stessi per il graduale riassorbimento al verificarsi di vacanze nelle qualifiche e con sviluppo di carriera pari a quello del personale inquadrato nei ruoli medesimi.

Il personale collocato in soprannumero partecipa agli scrutini, agli esami, ed ai concorsi per le promozioni unitamente al rimanente personale di ruolo, rimanendo, se promosso, nella posizione di soprannumerario.

Il personale che, esperiti i concorsi previsti al primo comma, non abbia conseguito l'idoneità od al quale sia preclusa l'ammissione a detti concorsi per avere superato i limiti di età, è mantenuto in servizio conservando la posizione di stato giuridico conseguita al 31 dicembre 1964 ed il trattamento economico conseguito alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il regolamento potrà prevedere comandi di personale presso altri enti ed in tal caso l'onere per il trattamento economico diretto ed indiretto del personale comandato sarà a carico dell'ente presso il quale è effettuato il comando.

Fino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge l'Ente può adottare provvedimenti per favorire l'esodo volontario del personale.

L'Ente non può assumere personale se non per pubblico concorso. Tuttavia il Consiglio di amministrazione è autorizzato ad assumere non più di venti tecnici laureati con contratti a termine non superiore a tre anni, con trattamento in deroga a quello previsto per il personale dell'Ente.

Il direttore generale è nominato a seguito di pubblico concorso per titoli.

Art. 29.

L'Ente è organizzato in uffici centrali ed uffici periferici provinciali e zonali.

Gli uffici centrali collaborano al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente a mezzo degli uffici periferici provinciali.

Gli uffici periferici provinciali e zonali collaborano alla redazione dei piani zonali e sovrintendono alla loro esecuzione, secondo le norme della presente legge. Provvedono altresì alla attuazione di quanto di competenza dell'Ente.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30.

Gli espropri di immobili, a norma della presente legge, sono effettuati con le modalità previste dall'art. 11 e suc-

cessivi del regio decreto 26 febbraio 1940, n. 247, nonchè dalle disposizioni di cui all'art. 15 del regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606.

I trasferimenti, le formalità ipotecarie, le volture catastali ed in genere tutti gli atti e formalità da compiersi in attuazione della ricomposizione fondiaria sono eseguiti in esenzione da ogni tributo salvo i diritti e i compensi spettanti agli uffici finanziari e gli emolumenti dei conservatori dei registri immobiliari che sono ridotti a metà.

Art. 31.

Sono applicabili all'Ente tutte le esenzioni, riduzioni e agevolazioni tributarie già accordate dalla legislazione vigente all'ERAS, comprese quelle per i centri regionali e per gli altri istituti assorbiti dall'ERAS stesso.

Art. 32.

Al funzionamento dell'Ente si provvede in linea di massima, per le spese conseguenti alle attività previste per la prima sezione del bilancio, con i finanziamenti accordati dallo Stato e dalla Regione per l'attuazione degli interventi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948 e dalla presente legge; per le spese conseguenti alle attività di cui alla seconda sezione con i finanziamenti disposti dallo Stato e dalla Regione in materia di esecuzione di opere attinenti alla riforma agraria; per le spese relative alla terza sezione, con i finanziamenti necessari per gli studi, le ricerche e le progettazioni e con le somme spettanti all'Ente per spese generali relative all'esecuzione delle opere.

Art. 33.

Per l'attuazione dei compiti attribuiti dalla presente legge all'Ente è autorizzata l'assunzione a carico del bilancio della Regione di oneri entro i limiti che saranno fissati, per ciascun esercizio finanziario, con la legge di bilancio.

Per l'esercizio finanziario in corso è autorizzata la spesa di L. 5.000.000.000.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, a carico del proprio bilancio, all'Ente, per l'attuazione delle finalità di cui agli artt. 12 e 14, le somme all'uopo necessarie, da determinarsi in rapporto alle effettive esigenze con legge di bilancio.

Le somme così anticipate saranno restituite con versamente in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione in rapporto alle modalità di recupero nei confronti dei beneficiari fissate nei citati articoli.

Art. 34.

Per la spesa ricadente nell'esercizio in corso il Governo della Regione è autorizzato a contrarre, con uno degli Istituti incaricati del servizio di cassa della Regione, un prestito di L. 5.000.000.000 della durata massima di anni 6 e con la protrazione non eccedente gli anni 5.

All'ammortamento dei prestito si provvede mediante iscrizione nel bilancio della Regione della spesa di L. 233 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1970 e di L. 976 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1971 al 1976.

Art. 35.

Sono abrogati gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 17 della legge 12 maggio 1959, n. 21, modificata con la legge 18 luglio 1961, n. 3, nonchè tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art. 36.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 10 agosto 1965

CONIGLIO

FASINO — SAMMARCO — FAGONE — LENTINI — GIACALONE — GRIMALDI

DECRETO PRESIDENZIALE 26 maggio 1965, n. 51-A.

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1965.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 35 *del* 14 *agosto* 1965)

L'ASSESSORE DELEGATO ALLA PRESIDENZA REGIONALE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale;

Vista la legge regionale 17 aprile 1965, n. 8, che approva il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1965;

Visto l'unito estratto di verbale della Giunta regionale;

Ravvisata la necessità di assegnare la somma di L. 25.000.000 pal cap. n. 276 « Spese di esercizio, di manutenzione e di riparazione di automobili, ecc. » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, « Assessorato regionale delle finanze »;

Considerato che il cap. n. 84 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio suddetto presenta l'occorrente disponibilità;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al cap. n. 84 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1965 è autorizzata una prelevazione di L. 25.000.000 con la contemporanea iscrizione al cap. n. 276 « Spese di esercizio, di manutenzione e di riparazione di automobili, ecc. » dello stato di previsione della spesa medesima, « Assessorato regionale delle finanze ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 26 maggio 1965

L'Assessore delegato: PIZZO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo Atti del Governo - addì 10 giugno 1965. Registro n. 1, foglio n. 51.

(7919)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.